

SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR

FIA APERTO MOBILIARE MULTI-COMPARTO RISERVATO

gestito da Global Selection SGR S.p.A.

DOCUMENTO DI OFFERTA

**redatto ai sensi dell'art. 28 e dell'Allegato 1D
del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971/99**

Gennaio 2021

Indice

Premessa.....	4
a) Politica e strategia di investimento del FIA UE.....	4
a.1) Tipi di attività in cui il FIA UE può investire, le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ogni eventuale limite all'investimento.....	4
a.2) Circostanze in cui il FIA UE può ricorrere alla leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all'utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il gestore è autorizzato ad utilizzare per conto del FIA UE.....	11
a.3) Nel caso di fondo <i>feeder</i> , una descrizione del fondo master, e con riferimento a quest'ultimo, dove è stabilito e la relativa politica di investimento e nel caso di fondo di fondi informazioni in merito allo Stato dove sono domiciliati i fondi sottostanti.	12
a.4) Descrizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero la sottoscrizione di <i>total return swap</i> , come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015.....	12
b) Modalità secondo le quali può essere modificata la strategia di investimento o la politica di investimento del FIA UE, o entrambe.....	12
c) Principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale con gli investitori, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l'eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse sul territorio in cui è stabilito il FIA UE.....	12
d) Identità del gestore, del depositario del FIA UE, del revisore e di ogni altro prestatore di servizi. Indicare altresì le funzioni e le responsabilità di tali soggetti e i corrispondenti diritti degli investitori in ipotesi di inadempimento.....	14
e) Modalità in cui il gestore soddisfa i requisiti relativi alla copertura su potenziali rischi di responsabilità professionale derivanti dalle attività che lo stesso esercita.....	16
f) Eventuale delega a terzi della gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di custodia attribuite dalla legge al depositario, identità del soggetto delegato ed eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe.....	16
g) Procedura di valutazione del FIA UE e metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso, comprese le attività difficili da valutare.....	17
h) Descrizione della gestione del rischio di liquidità del FIA EU, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali.....	18

i) Oneri a carico del sottoscrittore e a carico del FIA UE con indicazione dell'importo massimo.....	19
j) In ipotesi di trattamento preferenziale, il tipo di investitori beneficiari e, ove pertinente, gli eventuali legami giuridici ed economici tra questi ultimi e il FIA UE o il gestore...	21
k) Indicazione sulle modalità di accesso alla più recente relazione annuale.....	21
l) Modalità di sottoscrizione e rimborso delle azioni.....	22
m) NAV del FIA UE più recente disponibile e eventuale ultimo prezzo formatosi su un mercato regolamentato o piattaforma di scambio organizzata.....	25
n) Rendimento storico del FIA UE.....	26
o) Identità del prime brokers e accordi rilevanti conclusi con gli stessi e modalità di gestione dei relativi conflitti di interesse, nonché informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all'eventuale intermediario principale. Specificare, altresì, se nel contratto con il depositario è prevista la possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del FIA UE ovvero è pattuito un eventuale esonero da responsabilità ai sensi dell'articolo 49, comma 3 del TUF; nonché le modalità con le quali verranno messe a disposizione degli investitori eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del medesimo depositario	27
p) Modalità e tempistica di divulgazione delle informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/61/UE	27

Salvo ove diversamente specificato, le espressioni utilizzate all'interno del presente documento di offerta con lettera maiuscola avranno lo stesso significato alle stesse attribuito nell'Offering Memorandum del FIA UE.

PREMESSA

“SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR” (di seguito, il “**FIA UE**”) è un OICR aperto mobiliare multi-comparto riservato ad investitori professionali, costituito nella forma di società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, ai sensi della Legge lussemburghese del 23 luglio 2016 sui RAIF, con sede legale in Rue de la Poste 20, L-2346 Lussemburgo.

La struttura del FIA UE contempla allo stato i seguenti comparti:

- Selection Holdings – Atlantic Selection;
- Selection Holdings – Pacific Selection;
- Selection Holdings – China Selection.

Il gestore del FIA UE è Global Selection SGR S.p.A. (il “**Gestore**” o “SGR”), che è subentrato quale gestore del FIA UE al precedente gestore Belgrave Capital Management Limited (di seguito “**Belgrave**”), società di gestione di diritto inglese autorizzata e vigilata dalla Financial Conduct Authority (FCA). A seguito dell’esperimento delle comunicazioni ai sensi del Regolamento Banca d’Italia del 5 dicembre 2019, la SGR ha delegato a Belgrave l’attività di gestione di portafoglio per i comparti del FIA UE.

Il FIA UE e i tre suoi comparti allo stato istituiti non hanno una durata predeterminata, fermo restando che il FIA UE sarà automaticamente messo in liquidazione alla cessazione dell’ultimo comparto attivo.

Il patrimonio del FIA UE, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto e dall’Offering Memorandum, viene raccolto mediante emissioni di azioni (“**Azioni**”), che devono essere liberate, in uno o più momenti distinti, con le modalità e nei termini ivi stabiliti.

Le Azioni possono essere suddivise in diverse classi aventi i diritti definiti nell’Offering Memorandum del FIA UE e nelle relative parti speciali che accompagnano ogni comparto.

Ad oggi, a livello di ciascuno dei tre comparti esistenti, sono state autorizzate Azioni di classe A, B, IM, IQ e F.

Le modalità di funzionamento del FIA UE e dei comparti esistenti sono disciplinate nello statuto, nell’Offering Memorandum e nelle parti speciali di quest’ultimo, afferenti agli specifici comparti istituiti.

a) POLITICA E STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FIA UE

a.1) Tipi di attività in cui il FIA UE può investire, le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ogni eventuale limite all’investimento

Obiettivo di investimento del FIA UE e dei comparti, oggetto dell’investimento e tecniche di investimento

Tutti i comparti del FIA UE perseguono una politica di investimento che si prefigge di generare rendimenti nel lungo periodo, attraverso l'investimento principale in altri OICR.

In particolare, il comparto Selection Holdings – Atlantic Selection ha come obiettivo l'investimento in OICR di gestori di particolare talento selezionati tra coloro che si caratterizzano per una gestione attiva volta al raggiungimento di un rendimento assoluto, e che operano prevalentemente nell'ambito dei mercati mobiliari globali. L'obiettivo di investimento è perseguito attraverso la selezione, il monitoraggio a tali gestori attraverso investimenti in quote di OICR da loro gestiti.

Il comparto Selection Holdings – Pacific Selection ha come obiettivo l'investimento in OICR di gestori di particolare talento selezionati tra coloro che si caratterizzano per una gestione attiva volta al raggiungimento di un rendimento assoluto, e che investono principalmente in Asia o con una politica di investimento globale ma basati in Asia.

Il comparto Selection Holdings – China Selection ha come obiettivo l'investimento in OICR di gestori di particolare talento selezionati tra coloro che si caratterizzano per una gestione attiva volta al raggiungimento di un rendimento assoluto, e che operano principalmente nei mercati della Grande Cina (i.e. Cina, Hong Kong e Taiwan) o con una politica di investimento globale ma basati in tali paesi.

I comparti possono utilizzare strumenti finanziari derivati per coprire la propria esposizione a vari rischi, inclusi quelli relativi ai mercati finanziari o a uno specifico emittente, alle variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio.

Rischi specifici associati all'investimento nel FIA UE

Gli specifici rischi che connotano l'investimento nel FIA UE, di cui all'art. 23 dell'Offering Memorandum, sono sintetizzati di seguito.

Fattori di rischio strutturale

Il successo del FIA UE dipende in larga misura dall'esperienza, dai rapporti e dalle competenze delle persone chiave identificate per la gestione degli investimenti dei comparti del FIA UE, e i risultati del FIA UE potrebbero essere influenzati negativamente se una delle persone chiave dovesse, per qualsiasi motivo, cessare di essere coinvolta. Tali persone chiave potrebbero essere coinvolte anche in altre attività e non essere in grado di dedicare tutto il loro tempo al FIA UE. Tale coinvolgimento può inoltre essere fonte di potenziali conflitti di interesse.

La azioni del FIA UE sono inoltre limitate nella possibilità di trasferirle a terze persone. Non vi è alcuna garanzia che gli investimenti di qualsiasi comparto del FIA UE siano redditizi, che i comparti siano in grado di evitare perdite o che abbiano liquidità disponibile per distribuzioni agli Azionisti se non derivante dalla redditività degli investimenti.

Rischi di mercato

Gli investimenti effettuati dai comparti del FIA UE o dagli OICR sottostanti possono essere talvolta illiquidi, con conseguente possibile difficoltà di realizzare tali investimenti a prezzi che riflettono la valutazione del loro valore o l'importo pagato per tale investimento.

Gli investimenti possono essere convertiti in "Side Pocket Investments", e non è certo se e quando i proventi potranno essere distribuiti a seguito della cessione di Side Pocket Investments.

Il FIA UE può inoltre operare in borse e mercati nei quali potrebbe non ottenere lo stesso livello di garanzie di integrità (finanziaria e non) da una piazza di mercato e dai suoi partecipanti.

Rischi connessi alle condizioni macro economiche generali

Le condizioni macro economiche generali possono influenzare la volatilità dei mercati, l'entità e la tempistica della partecipazione degli investitori in tali mercati. Una volatilità o illiquidità inattesa nei mercati in cui un fondo detiene indirettamente posizioni attraverso gli OICR in cui investe potrebbe compromettere la capacità del fondo di realizzare la propria strategia o causare perdite.

Rischi connessi ai mercati emergenti e al debito sovrano

Il FIA UE può investire in OICR che investono in titoli di mercati emergenti. Gli investimenti in titoli di mercati emergenti sono intrinsecamente più volatili rispetto agli investimenti in mercati più maturi a causa di un minore grado di liquidità, di una minore capitalizzazione di mercato o di una minore tassazione, di controlli sui cambi, di nazionalizzazione o di rischi politici. Inoltre, fattori ambientali, come l'instabilità politica, l'eventuale imposizione di controlli sui cambi o altre restrizioni agli investimenti hanno un impatto maggiore sul prezzo dei titoli nei mercati emergenti rispetto ai mercati maturi.

Il FIA UE può anche investire in OICR che investono nel debito sovrano dei mercati emergenti. Alcuni Paesi e governi dei mercati emergenti sono i principali debitori delle banche commerciali e di altri governi. La negoziazione di obbligazioni di debito sovrano emesse o garantite dai governi dei mercati emergenti o dalle loro agenzie e strumenti comporta un elevato grado di rischio. L'ente governativo che controlla il rimborso del debito sovrano può non essere disposto o non essere in grado di rimborsare il capitale e/o gli interessi su tali titoli alla scadenza.

Rischi valutari

Il FIA UE può essere esposto a transazioni e investimenti denominati in valute diverse, e il valore di questi titoli può essere influenzato favorevolmente o meno da successive variazioni dei tassi di cambio e da norme di controllo dei cambi. I tassi di cambio delle valute possono oscillare in modo significativo su brevi periodi di tempo.

Inoltre, possono dover essere sostenuti costi in relazione alle attività di copertura di rischi valutari e di conversioni tra diverse valute.

Rischi liquidità

la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati sui mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali. Relativamente all'investimento in quote di OICR il rischio di liquidità è connesso alle modalità e tempistiche di rimborso delle quote.

Rischio finanziario

Gli OICR possono utilizzare varie forme di leva finanziaria, per quanto sia previsto che il FIA UE utilizzerà generalmente in maniera non significativa, se non nulla, la leva finanziaria per i propri investimenti in titoli. Un OICR può impegnare le proprie attività per prendere in prestito ulteriori fondi a scopo di investimento, oppure può fare leva sul rendimento degli investimenti con opzioni, vendite allo scoperto, swap, forward e altri strumenti derivati. L'importo dei prestiti che un OICR può avere in essere in qualsiasi momento può essere sostanziale in relazione al suo capitale.

Per quanto l'effetto leva dia la possibilità di aumentare il rendimento, esso ha anche l'effetto di aumentare potenzialmente le perdite. Di conseguenza, qualsiasi evento che influisca negativamente sul valore di un investimento da parte di un OICR sarebbe amplificato nella misura in cui lo stesso ha un effetto leva. L'effetto cumulativo dell'uso della leva finanziaria da parte di un OICR in un mercato che si sposta negativamente verso gli investimenti dell'OICR potrebbe comportare una perdita sostanziale, che sarebbe maggiore di quella che si avrebbe in caso di assenza di ricorso alla leva.

Rischi legati all'uso di tecniche specifiche

I fondi in cui il FIA UE investe possono impiegare tecniche di short selling, che espongono il venditore a un rischio a fronte della mancanza di un limite massimo al quale il prezzo del titolo può salire. Si tratta inoltre di tecniche che sono soggetti a una specifica regolamentazione europea che prevede restrizioni e obblighi di reporting.

I finanziamenti utilizzati da un OICR per far leva sul suo portafoglio saranno estesi dai broker e dai dealer di valori mobiliari sul mercato in cui l'OICR investe. Mentre un OICR può tentare di negoziare i termini di questi accordi di finanziamento con tali broker e dealer, la sua capacità di farlo sarà limitata, gli OICR sono pertanto soggetti a variazioni del valore che il broker-dealer attribuisce

ad un determinato titolo o posizione, dell'importo del margine necessario per sostenere tale titolo o posizione, del tasso debitore per finanziare tale titolo o posizione e/o della volontà di tale broker-dealer di continuare a fornire tale credito all'OICR.

Rischi connessi alle operazioni di copertura

Il FIA UE può utilizzare strumenti finanziari con finalità di "hedging", e il successo della strategia di copertura dipenderà, in parte, dalla capacità di valutare correttamente il grado di correlazione tra la performance degli strumenti utilizzati nella strategia di copertura e la performance degli investimenti di portafoglio oggetto di copertura. Inoltre, le strategie di copertura potrebbero non essere possibili o praticabili in alcuni mercati. Poiché le caratteristiche di molti titoli cambiano al variare dei mercati o del tempo, il successo della strategia di copertura sarà anche soggetto alla capacità di ricalcolare, riadattare ed eseguire continuamente le coperture in modo efficiente e tempestivo. Tali operazioni possono inoltre determinare una performance complessiva inferiore rispetto a quella che avrebbe ottenuto se non avesse effettuato tali operazioni di copertura.

Rischi connessi a operazioni in derivati

Possono essere effettuate operazioni su opzioni e futures che possono comportare rischi di investimento superiori a quelli ordinari. Questi strumenti sono altamente volatili ed espongono ad un elevato rischio di perdita.

I derivati (in particolare OTC) sono inoltre oggetto di una specifica disciplina a livello europeo (EMIR) che prevede inter alia obblighi in materia di contratti derivati imponendo l'obbligo di presentare alle controparti centrali di compensazione regolamentate alcuni contratti derivati OTC (obbligo di compensazione) e imponendo la segnalazione di alcuni dettagli dei contratti derivati OTC e dei contratti derivati negoziati in borsa (ETD) ai repertori di dati sulle negoziazioni registrati (obbligo di segnalazione).

Rischio di controparte

La possibilità di effettuare operazioni con una o più controparti, in assenza di una valutazione indipendente delle capacità finanziarie di tali controparti e di un mercato regolamentato per facilitare il regolamento, può aumentare il rischio di perdite in capo al FIA UE. Inoltre gli istituti a cui il FIA UE affida titoli a fini di custodia o in pegno, potrebbero incontrare difficoltà finanziarie. Ciò potrebbe compromettere le capacità operative o la posizione patrimoniale del FIA UE o creare rischi imprevisti.

Rischi relativi agli investimenti in OICR

Il FIA UE investe in OICR, che possono essere soggetti ad ampie fluttuazioni di mercato, in base alla capacità dei relativi gestori di valutare correttamente l'evoluzione dei mercati. Non vi è alcuna garanzia che tali gestori possano prevedere con precisione tale evoluzione, e ciò può influire negativamente sulla capacità di tali gestori di eseguire gli ordini ai prezzi desiderati.

Inoltre, ogni gestore di OICR ha generalmente un track record di performance, ma ciò non può essere utilizzato per prevedere la redditività futura, e non vi è alcuna garanzia che i risultati passati siano in alcun modo indicativi o predittivi rispetto all'andamento degli investimenti futuri. Gli OICR e i relativi gestori possono altresì essere soggetti a un grado variabile di regolamentazione, se non addirittura nessuna.

Nel corso della vita del FIA UE gli OICR target potrebbero essere soggetti a modifiche regolamentari, legali, fiscali e normative con effetti negativi sul FIA UE. Il contesto normativo dei fondi di investimento alternativi è in evoluzione e i cambiamenti nella regolamentazione dei fondi di investimento alternativi possono influire negativamente sul valore degli OICR detenuti. Inoltre, i mercati dei titoli, dei derivati e dei futures sono soggetti a normative specifiche, e le autorità di settore e le borse possono essere soggetti a misure straordinarie in caso di emergenze di mercato.

Ulteriori rischi afferenti agli investimenti in OICR derivano da:

- capacità del delegato alla gestione di individuare OICR adeguati alla composizione del portafoglio;
- possibilità di procedere con rilevante turnover del portafoglio;
- possibilità che le prestazioni positive ottenute da uno o più OICR possano essere più che neutralizzate dalle prestazioni negative di altri OICR;
- ampia discrezionalità in capo al delegato alla gestione nella implementazione del programma di investimento;
- possibile carenza o scarsità di informazioni disponibili sugli OICR target;
- possibile incertezza nella valutazione degli attivi sottostanti nell'OICR e nel calcolo del NAV dell'OICR;
- limitazioni della possibilità di rimborso degli OICR oggetto di investimento.

Rischi operativi

Ogni mercato borsistico ha il diritto di sospendere o limitare le negoziazioni di tutti i titoli quotati. Una tale sospensione potrebbe rendere impossibile liquidare le posizioni con conseguente esposizione a perdite. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che i mercati non borsistici rimangano abbastanza liquidi da consentire a un comparto di chiudere le posizioni.

Inoltre, con il crescente utilizzo di Internet e della tecnologia in relazione alle operazioni di investimento, sussistono maggiori rischi operativi e di sicurezza delle informazioni a causa di violazioni della sicurezza informatica (a titolo esemplificativo, virus informatici, accesso non autorizzato ai sistemi tramite "hacking" o altri mezzi allo scopo di appropriarsi indebitamente di beni o informazioni sensibili, di compromettere i dati o di causare l'interruzione delle operazioni).

Rischi legali, regolamentari e fiscali

I servizi prestati all'investitore potrebbero essere sospesi nel caso in cui fosse necessaria l'adozione di misure ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio, a seguito delle quali l'investitore interessato potrebbe essere chiamato a indennizzare il FIA UE in caso di conseguenti perdite subite da quest'ultimo.

Le disposizioni legislative e regolamentari, anche fiscali, possono inoltre essere soggette a modifiche che possono avere un impatto su quanto dichiarato nella documentazione di offerta del FIA UE.

Il Gestore, il delegato alla gestione e/o parti correlate, nonché i gestori degli OICR in cui il FIA UE investe, e fornitori a vario titolo del FIA UE, possono essere parti in causa in controversie o altri procedimenti legali. Qualsiasi controversia o procedimento di questo tipo, anche se privo di fondamento, potrebbe avere implicazioni negative per il FIA UE.

La partecipazione al FIA UE comporta un elevato livello di rischio. Il Gestore non garantisce il raggiungimento degli obiettivi di investimenti né la restituzione del capitale investito.

Il rendimento dei comparti può variare significativamente di anno in anno in funzione del rendimento delle singole attività nelle quali il patrimonio dei comparti è investito. La perdita parziale o totale del capitale investito nel comparto è insita in questa tipologia di investimenti, per cui l'investitore deve essere consapevole di questa evenienza.

L'investitore deve considerare i rischi precedentemente descritti prima di stabilire se l'investimento nel comparto sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio e ai propri obiettivi d'investimento. In relazione alle sue caratteristiche intrinseche, l'investimento nello stesso è adatto a investitori esperti, con un orizzonte temporale di investimento di lungo termine, per i quali tale investimento non rappresenti l'unico programma d'investimento e che siano in grado di comprendere appieno le caratteristiche del Comparto, le strategie d'investimento adottate dal Gestore ed i rischi ad esse connessi.

Limiti agli investimenti

Un comparto non può investire, dopo il periodo di c.d. “Kick-Off”, più del 30% del proprio NAV in un singolo investimento. Tale restrizione non si applica quando gli attivi del comparto sono dismessi in vista del relativo scioglimento.

Tale restrizione non è applicabile in caso di acquisto:

- di parti di OICR se gli stessi sono soggetti a requisiti di diversificazione del rischio analoghi a quelli di cui alla Legge lussemburghese del 23 luglio 2016 sui RAIF; e
- di titoli emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da un suo ente locale o da istituzioni e organizzazioni sovranazionali di livello europeo, regionale o mondiale.

Ogni comparto di un OICR target multi-comparto è considerato come un OICR target distinto ai fini dei limiti di cui sopra, a condizione che sia garantito il principio della segregazione delle attività e delle passività dei diversi comparti.

a.2) Circostanze in cui il FIA UE può ricorrere alla leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all'utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il gestore è autorizzato ad utilizzare per conto del FIA UE

Le tecniche di leveraging operate dal FIA UE includono il finanziamento tramite risorse (tipicamente utilizzando le attività di portafoglio come garanzia per garantire il rimborso del finanziatore) che sono a loro volta investite con l'obiettivo finale di ottenere un rendimento più elevato di quanto sarebbe stato altrimenti possibile. Ad ogni modo, se il reddito e l'apprezzamento dell'investimento degli importi presi a prestito non superano i pagamenti di interessi richiesti, o se gli OICR acquistati con tali prestiti dovessero diminuire di valore, le attività nette del relativo comparto del FIA EU possono diminuire in misura maggiore di quanto sarebbe stato possibile in assenza di ricorso alla leva.

In particolare, il FIA UE ha la facoltà, per conto di ciascun comparto, di assumere prestiti e di dare in pegno le attività del comparto a titolo di garanzia per qualsiasi ragione, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per finanziare differenze temporali di regolamento, per procedere con rimborsi ed effettuare investimenti in vista delle sottoscrizioni previste. Inoltre, il FIA UE può, per conto di qualsiasi comparto, stipulare contratti di pegno con terze parti per coprire determinate esposizioni del comparto, comprese le esposizioni in valuta estera.

A livello di ciascuno dei comparti attualmente istituiti, la leva finanziaria massima determinata secondo il metodo degli impegni è pari al 150% del NAV, mentre la leva finanziaria massima determinata secondo il metodo lordo è pari al 200% del valore patrimoniale netto.

Il Consiglio di Amministrazione del FIA UE e il delegato alla gestione del portafoglio prevedono che l'effettivo livello di leva finanziaria sia inferiore alle soglie massime di cui sopra. Il Consiglio di

Amministrazione del FIA UE può fornire il proprio consenso al Gestore e al delegato alla gestione del portafoglio per il superamento di tali soglie massime di leva finanziaria, a condizione che (i) il Consiglio di Amministrazione del FIA UE ritenga che l'aumento della leva finanziaria sia appropriato alla luce del portafoglio del comparto e delle opportunità di investimento percepite e (ii) l'aumento della leva finanziaria sia stato soggetto al consenso del comparto interessato.

a.3) Nel caso di fondo *feeder*, una descrizione del fondo master, e con riferimento a quest'ultimo, dove è stabilito e la relativa politica di investimento e nel caso di fondo di fondi informazioni in merito allo Stato dove sono domiciliati i fondi sottostanti.

Il FIA UE non è un fondo *feeder*.

a.4) Descrizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero la sottoscrizione di *total return swap*, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015.

È previsto che ciascun comparto possa fare ricorso a "SFT" e total return swap, precisandosi a tale riguardo che una descrizione generale delle operazioni di SFT e total return swap, comprese le motivazioni del loro utilizzo, il loro rendimento, la gestione del rischio e la custodia, i criteri per la selezione della controparte, la descrizione e la valutazione delle garanzie accettate, sono a disposizione degli investitori presso la sede del delegato alla gestione del portafoglio del FIA UE.

b) MODALITÀ SECONDO LE QUALI PUÒ ESSERE MODIFICATA LA STRATEGIA DI INVESTIMENTO O LA POLITICA DI INVESTIMENTO DEL FIA UE, O ENTRAMBE

La strategia e la politica di investimento di ciascuno dei comparti del FIA EU istituiti possono essere modificate solo con il consenso di investitori che rappresentino più del 50% dei diritti di voto del comparto interessato.

In ogni caso, di tali proposte di modifiche gli investitori vengono informati in anticipo, in modo che gli stessi siano in grado di esprimere a tale riguardo un giudizio informato.

c) PRINCIPALI IMPLICAZIONI GIURIDICHE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON GLI INVESTITORI, COMPRESSE LE INFORMAZIONI SULLA GIURISDIZIONE, LA LEGGE APPLICABILE E L'EVENTUALE ESISTENZA DI STRUMENTI GIURIDICI CHE PREVEDANO IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE EMESSE SUL TERRITORIO IN CUI È STABILITO IL FIA UE

Il FIA UE è un OICR di diritto lussemburghese regolato dalla Legge lussemburghese del 23 luglio 2016 sui RAIF e dalle leggi e prassi in vigore nel Granducato del Lussemburgo. Il FIA UE è un c.d. OICR ad ombrello (*umbrella fund*) che si propone di istituire diversi comparti, i.e. comparti del FIA UE, ciascuno con obiettivi di investimento e prospettive di rendimento differenziati. In particolare, un portafoglio distinto di attività è mantenuto per ciascun comparto ed è investito in conformità con l'obiettivo di investimento del comparto stesso. I sottoscrittori possono investire in uno o più comparti e possono convertire le azioni relative ad ogni comparto in azioni di altri comparti. Ad

oggi, come detto, sono attivi tre comparti del FIA UE (Atlantic Selection; Pacific Selection; China Selection).

Il FIA UE, in coerenza con quanto previsto dalla legge lussemburghese, non è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Il FIA UE agisce in modo indipendente e nell'interesse degli Azionisti ed ha individuato, come detto in precedenza, nel Gestore il soggetto preposto all'attività di gestione del patrimonio del FIA UE. Il Gestore si assume gli obblighi e le responsabilità del mandatario ed è un soggetto autorizzato dalla Banca d'Italia.

Il FIA UE, e quello dei singoli comparti, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del Gestore e da quello di ciascun investitore; delle obbligazioni contratte per conto di ciascun comparto, il Gestore risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto. Sul patrimonio del FIA UE e dei comparti non sono ammesse azioni dei creditori del Gestore o nell'interesse dello stesso, né quelle dei creditori della Depositaria o nell'interesse della stessa. Le azioni dei creditori dei singoli Azionisti sono ammesse soltanto sulle partecipazioni dei medesimi. Il Gestore non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del FIA UE.

Il rapporto contrattuale tra gli Azionisti e il FIA UE è disciplinato dallo statuto.

Il rapporto contrattuale tra il Gestore e il FIA UE è disciplinato da un contratto di gestione.

Il rapporto tra gli Investitori e il FIA UE è regolato dall'Offering Memorandum e interpretato in conformità con la Legge lussemburghese.

Qualsiasi controversia tra un investitore e il FIA UE sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali della città di Lussemburgo. Per quanto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa dai tribunali di uno Stato membro dell'UE nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, sulla competenza e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (il "**Regolamento 1215/2012**") saranno rifiutati dai tribunali lussemburghesi se su richiesta di (i) qualsiasi parte interessata (in caso di riconoscimento) o (ii) la persona nei confronti dei quali si chiede l'esecuzione (in caso di esecuzione), i tribunali lussemburghesi ritengono che sussista una delle circostanze di cui agli articoli 45 o 46 del Regolamento 1215/2012. Non sarà effettuato alcun riesame del merito di qualsiasi reclamo risultante in tale sentenza straniera, tranne che per l'esame della conformità di tale sentenza con l'ordine pubblico lussemburghese (ordre public).

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge lussemburghese, un investitore del FIA UE, come singolo azionista, in linea di principio non ha un diritto diretto nei confronti di alcun fornitore di servizi, incluso il Gestore, il delegato alla gestione del portafoglio del FIA UE o la Depositaria, se non in caso di danno subito personalmente dall'investitore che sia confermato da una decisione di un tribunale lussemburghese in conformità con i principi generali di responsabilità civile applicabili in Lussemburgo (fermo ogni diritto del FIA UE nei confronti dei propri fornitori di servizi).

d) IDENTITÀ DEL GESTORE, DEL DEPOSITARIO DEL FIA UE, DEL REVISORE E DI OGNI ALTRO PRESTATORE DI SERVIZI. INDICARE ALTRESÌ LE FUNZIONI E LE RESPONSABILITÀ DI TALI SOGGETTI E I CORRISPONDENTI DIRITTI DEGLI INVESTITORI IN IPOTESI DI INADEMPIMENTO

Gestore (e delegato alla gestione del portafoglio)

Il FIA UE ha conferito a Global Selection SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Via Pietro Tamburini 13, C.F. 13435660157, iscritta con n. 51 all'albo delle SGR ex art. 35 TUF - sezione gestori di FIA.

Tra i compiti che spettano al Gestore si annoverano l'identificazione, la selezione, l'acquisto, la gestione, lo scambio e la dismissione di investimenti per conto del FIA UE, in conformità e a sostegno delle politiche di investimento che connotano il FIA UE medesimo e i propri comparti, fermo restando che siffatti compiti, in coerenza con permesso stabilito dalla legge applicabile, sono stati affidati a Belgrave in qualità di delegato alla gestione del portafoglio del FIA UE.

Banca depositaria

L'incarico di depositario del FIA UE è conferito a Citco Bank Nederland N.V. Luxembourg Branch ("**Depositaria**"), con sede nel Granducato del Lussemburgo, in 20, rue de la Poste L-2346 Lussemburgo, le cui mansioni come depositario del FIA UE sono disciplinate in apposita convenzione conclusa dalla SGR, dal FIA UE e dalla Depositaria.

La Depositaria fornisce il proprio servizio in conformità all'articolo 19 della Legge lussemburghese del 12 luglio 2013 sugli AIFM e al capitolo IV del Regolamento delegato (UE) 231/2013 ("**Regolamento Delegato AIFMD**").

L'accordo con la Depositaria è regolato dalla legge lussemburghese e i tribunali lussemburghesi hanno giurisdizione sulle eventuali controversie derivanti da o in connessione al menzionato accordo.

La Depositaria, per ogni comparto:

- garantisce che i flussi di cassa siano adeguatamente monitorati, e in particolare che tutti i pagamenti effettuati da o per conto degli Azionisti al momento della sottoscrizione di Azioni siano stati ricevuti e che tutta la liquidità del Comparto sia contabilizzata in conti di cassa come consentito dall'articolo 19 (7) della Legge lussemburghese del 12 luglio 2013 sugli AIFM;
- provvede alla custodia degli strumenti finanziari che del FIA UE possono essere tenuti in custodia ai sensi dell'articolo 19 (8) (a) della Legge lussemburghese del 12 luglio 2013 sugli AIFM;
- verifica la proprietà degli investimenti del FIA UE che non possono essere tenuti in custodia e conserva un registro di quegli investimenti per i quali si è accertato che il FIA UE detiene la proprietà per conto del relativo comparto come ulteriormente determinato nell'articolo 19 (8) (b) della Legge lussemburghese del 12 luglio 2013 sugli AIFM.

Inoltre, la Depositaria per ogni Comparto:

- garantisce che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento di Azioni siano effettuati in conformità con la legge lussemburghese e con lo statuto;
- garantisce che il valore delle Azioni sia calcolato in conformità alla Legge lussemburghese, allo statuto e all'Offering Memorandum;
- esegue le istruzioni del Gestore, a meno che non siano in conflitto con la legge lussemburghese, lo statuto o l'Offering Memorandum;
- garantisce che nelle transazioni che coinvolgono investimenti qualsiasi corrispettivo sia rimesso al FIA UE per conto del relativo comparto entro i normali limiti di tempo; e
- garantisce che i proventi del comparto siano impiegati in conformità con la legge lussemburghese, lo statuto e l'Offering Memorandum.

La Depositaria è responsabile nei confronti del Gestore e del FIA UE di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, la Depositaria, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuta a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal FIA UE o dagli Azionisti in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.

In caso di delega di funzioni, la perdita di strumenti finanziari da parte del soggetto delegato lascia impregiudicata la responsabilità della Depositaria. Laddove la legge di un paese terzo richieda che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un ente locale e non vi siano enti locali che soddisfano i requisiti di delega di cui all'articolo 19 (11) (d) (ii) della Legge lussemburghese del 12 luglio 2013 sugli AIFM, la Depositaria può liberarsi dalla propria responsabilità a condizione che:

- il FIA UE incarichi la Depositaria di delegare la custodia di tali strumenti finanziari all'ente locale pertinente;
- esista un contratto scritto tra la Depositaria e il FIA UE che consente espressamente tale liberazione; e
- esista un contratto scritto tra la Depositaria e la terza parte che trasferisce espressamente la responsabilità della Depositaria a tale entità locale e consenta al FIA UE di presentare un reclamo contro tale entità locale in relazione alla perdita di strumenti finanziari o che la Depositaria presenti tale richiesta per suo conto.

Revisore

Il soggetto deputato al servizio di revisione legale dei conti dei comparti del FIA UE è PricewaterhouseCoopers, SC, con sede in Lussemburgo, 2, Rue Gerhard Mercator L-2182, Granducato del Lussemburgo.

Administrator

È identificata Citco Fund Services (Luxembourg) S.A. (“**Administrator**”) come domiciliary agent, administrative agent e registrar e transfer agent del FIA UE, con sede in Lussemburgo, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo.

La durata e la modalità di revoca degli incarichi sopra descritti sono disciplinate nei contratti stipulati tra il Gestore, il FIA UE e la controparte in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. In ogni caso, il conferimento di tali incarichi non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità del Gestore.

In caso di inadempimento dei rispettivi obblighi da parte del Gestore, della Depositaria, del revisore incaricato e degli altri prestatori di servizi, gli Azionisti hanno a disposizione gli ordinari mezzi di tutela previsti dall’ordinamento italiano e lussemburghese.

e) **MODALITÀ IN CUI IL GESTORE SODDISFA I REQUISITI RELATIVI ALLA COPERTURA SU POTENZIALI RISCHI DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ CHE LO STESSO ESERCITA**

Il Gestore adempie alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale mediante una dotazione patrimoniale aggiuntiva come previsto dal Titolo II, Capitolo V, Sezioni II e III (Paragrafo 4) del Regolamento di Banca d’Italia sulla Gestione Collettiva del Risparmio.

f) **EVENTUALE DELEGA A TERZI DELLA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO O DELLA GESTIONE DEL RISCHIO OVVERO DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA ATTRIBUITE DALLA LEGGE AL DEPOSITARIO, IDENTITÀ DEL SOGGETTO DELEGATO ED EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE CHE POSSONO DERIVARE DA TALI DELEGHE**

Come anticipato, Belgrave Capital Management Limited, società di gestione di diritto inglese autorizzata e vigilata dalla Financial Conduct Authority (FCA) inclusa nello stesso gruppo del Gestore (gruppo Ceresio), con sede in Londra (UK), 61 Conduit Street, W1S 2GB, è incaricata come delegata per la gestione del portafoglio per i comparti del FIA UE.

Si osserva che Belgrave era identificata quale “alternative investment fund manager” del FIA UE, prima del subentro del Gestore in siffatto ruolo.

La scelta del delegato non si ritiene generi ipotesi di conflitti di interesse ex art. 80 del Regolamento Delegato AIFMD, stante il fatto che Belgrave né controlla il Gestore né ha la capacità di influenzarne le azioni, e che le persone del delegato partecipanti alle attività di gestione del portafoglio del FIA UE non partecipano all’esecuzione di altre attività potenzialmente in conflitto (posto che, nel caso di identificazione di situazioni di potenziale conflitto della specie, le stesse saranno gestite in coerenza

con le procedure adottate dal Gestore, secondo termini in ogni caso tali da garantire il più adeguato ed efficace monitoraggio nel continuo dell'operato del delegato da parte del Gestore).

Non è invece prevista la delega a terzi della gestione del rischio o delle funzioni di custodia attribuite alla Depositaria.

g) PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL FIA UE E METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI INVESTIMENTO DA PARTE DELLO STESSO, COMPRESSE LE ATTIVITÀ DIFFICILI DA VALUTARE

Il processo valutativo è svolto dal Gestore secondo i criteri indicati nella Direttiva AIFM, nel Regolamento Delegato AIFMD, e nella legge lussemburghese, nonché nello statuto e nell'Offering Memorandum. Il Gestore può anche avvalersi di un soggetto valutatore terzo.

In dettaglio, il Gestore ha definito i criteri di determinazione del valore delle attività nelle politiche e nelle procedure interne di valutazione, che sono sottoposte a periodica revisione.

Il valore delle attività diverse dalle parti di OICR è determinato come segue:

(a) i titoli negoziati su un mercato regolamentato sono valutati generalmente al prezzo dell'ultima negoziazione registrata sul mercato o, se non disponibile, all'ultimo prezzo "bid" disponibile per le posizioni lunghe e all'ultimo prezzo "ask" disponibile per le posizioni corte;

(b) i titoli non quotati sono valutati inizialmente al costo e successivamente con ogni riduzione o aumento di valore (a seconda dei casi) secondo le modalità stabilite dal Gestore, in consultazione con il delegato alla gestione del portafoglio, per riflettere il loro valore reale;

(c) i titoli a breve termine con scadenza pari o inferiore a 60 giorni sono valutati al costo, più eventuali interessi o sconti maturati;

(d) il valore dei contratti a termine, dei contratti differenziali, dei futures, delle opzioni, degli swap e di qualsiasi altro strumento derivato detenuto per conto di un comparto e negoziato su un mercato regolamentato sono valutati all'ultimo prezzo di negoziazione disponibile. Qualora tali strumenti siano negoziati fuori borsa, essi saranno valutati secondo quanto determinato di volta in volta dal Gestore, in consultazione con il delegato alla gestione del portafoglio, in modo da riflettere il valore di realizzo stimato degli stessi; e

(e) il valore dei crediti sarà considerato corrispondente al relativo importo, a meno che non sia improbabile che vengano rimborsati per intero o nei tempi previsti, nel qual caso il valore sarà determinato applicando una riduzione che il Gestore, in consultazione con il delegato alla gestione del portafoglio, potrà ritenere opportuno per riflettere il valore reale dello stesso.

Il valore delle parti di OICR sarà determinato come segue:

(a) con riferimento al "Bid NAV": il valore dell'OICR è l'ultimo prezzo al quale tali beni possono essere ceduti, sia tramite rimborso sia con una vendita sul mercato (laddove il rimborso fosse non

consentito o praticabile, o la vendita fosse più conveniente). Tale prezzo è generalmente basato sul NAV dell'OICR diminuito di eventuali sconti di mercato (o aumentato di eventuali premi di mercato); altri costi potenzialmente addebitati dall'OICR (quali commissioni di rimborso, penali, tasse, ecc.) saranno presi in considerazione per la determinazione del Bid NAV delle Azioni; e

(b) in relazione all'“Offered NAV”: il valore dell'OICR è l'ultimo prezzo al quale tali beni possono essere acquistati, sia tramite sottoscrizione che con un acquisto sul mercato (laddove la sottoscrizione non sia concessa o praticabile, o l'acquisto sia più conveniente). Tale prezzo è generalmente basato sul NAV dell'OICR aumentato di eventuali premi di mercato (o diminuito di eventuali sconti di mercato); altri costi potenzialmente addebitati dall'OICR (come le commissioni di sottoscrizione, le tasse, ecc.) saranno presi in considerazione per la determinazione dell'“Offered NAV” delle Azioni.

Nella valutazione delle attività e passività dei comparti, il Gestore, in consultazione con il delegato alla gestione e l'Administrator, adottare qualsiasi altro metodo di valutazione ragionevole se ritiene che, nelle circostanze applicabili, tale diverso metodo rifletta in modo più corretto il valore degli investimenti.

Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che il NAV determinato ai fini dell'emissione o del rimborso delle Azioni può essere basato su stime e informazioni incomplete (risultanti, ad esempio, da ritardi nella pubblicazione dei NAV certificati o da altre valutazioni ufficiali di un OICR in cui è investito un comparto). In tali circostanze, il Gestore, in consultazione con il delegato alla gestione e l'Administrator, avrà il diritto di dare istruzioni per i successivi adeguamenti, ove possibile, qualora si accerti successivamente che i NAV calcolati erano imprecisi, ma non avrà alcun obbligo in tal senso, a meno che la differenza tra il NAV calcolato e il NAV oggetto di revisione non sia superiore allo 0,5%.

Gli investitori devono inoltre essere consapevoli del fatto che situazioni che comportano incertezze in merito alla valutazione delle attività di portafoglio possono avere un effetto negativo sul NAV del comparto interessato, in caso di errata valutazione delle attività in portafoglio. In assenza di malafede o di errore manifesto, il NAV determinato dall'Administrator è definitivo e vincolante per gli Azionisti.

h) DESCRIZIONE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ DEL FIA EU, INCLUSI I DIRITTI DI RIMBORSO IN CIRCOSTANZE NORMALI E IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Gestione del rischio di liquidità

Per quanto riguarda la gestione della liquidità, il FIA UE:

a) impiega un adeguato sistema di gestione della liquidità e prevede procedure che consentono di monitorare il rischio di liquidità, nonché di assicurare che il profilo di liquidità degli investimenti sia conforme alle obbligazioni sottostanti; e

(b) assicura che la propria strategia di investimento sia coerente con il proprio profilo di liquidità e con la politica di rimborso.

Diritto di rimborso

Le Azioni possono essere rimborsate in ogni giorno di riscatto (salvo il caso in cui le negoziazioni siano state sospese per particolari circostanze), secondo i diversi termini previsti a seconda della classe di Azioni di riferimento, al valore determinato in base al NAV del FIA UE in quel giorno.

In caso di richieste di rimborso aggregate che superano il 15% del NAV del comparto di riferimento, il Consiglio di Amministrazione del FIA UE, in consultazione con il Gestore, può decidere che le richieste di rimborso che superano tale soglia saranno rinviate su base proporzionale fino alla successiva "Data di Valutazione" (ossia il giorno di calcolo del NAV, corrispondente all'ultimo giorno lavorativo di ogni mese o la diversa scadenza a tale fine determinata dal Consiglio di Amministrazione del FIA UE). Tale importo differito sarà soddisfatto in aggregato, e senza considerare la priorità alle richieste ricevute successivamente, sempre nel rispetto della richiamata soglia del 15%.

Il diritto di un Azionista di richiedere il rimborso delle Azioni può essere sospeso in tutto o in parte a discrezione del Consiglio di Amministrazione del FIA UE, nei casi previsti dallo statuto e dall'Offering Memorandum (tra cui, i casi in cui il disinvestimento degli attivi del FIA UE non sarebbe ragionevolmente praticabile o potrebbe arrecare grave pregiudizio agli Azionisti, ovvero quando, per qualsiasi ragione, compreso un malfunzionamento nei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare il valore degli attivi, tale valore non può essere prontamente e accuratamente accertato).

L'avviso di sospensione viene comunque dato a qualsiasi Azionista che abbia presentato una richiesta di rimborso, e se una richiesta di rimborso non viene ritirata da un Azionista a seguito della notifica di una sospensione, il rimborso sarà effettuato a partire dall'ultimo giorno del mese di calendario in cui la sospensione viene revocata sulla base del NAV registrato in quel momento.

i) ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E A CARICO DEL FIA UE CON INDICAZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO

Le spese specifiche di un comparto o di una classe di Azioni saranno a carico di tale comparto o classe di Azioni. Gli oneri che non sono specificamente attribuibili a un particolare comparto o classe di Azioni possono essere ripartiti tra i comparti o le classi interessate.

Ove non espressamente indicato, si rappresenta che non è possibile quantificare a priori l'ammontare massimo delle spese di seguito indicate.

Tra le commissioni e gli oneri sostenuti da ciascun comparto del FIA UE sono inclusi:

- la Management Fee del Gestore e l'Investment Management Fee del delegato alla gestione del portafoglio del FIA UE, così come previste dagli accordi con il Gestore e con il delegato alla gestione del portafoglio del FIA UE, disponibili agli investitori su richiesta;
- commissioni pagate a qualsiasi fornitore di servizi del FIA UE, incluse le commissioni della Depositaria e dell'Administrator, così come previste dagli accordi con la Depositaria e con l'Administrator, disponibili agli investitori su richiesta;
- spese di "set-up" connesse all'istituzione del comparto, con riferimento al rilevante comparto di nuova istituzione;
- eventuali commissioni, costi e spese sostenute in relazione a qualsiasi deposito presso qualsiasi ente governativo o autorità di vigilanza, nonché le commissioni legali o regolamentari, se presenti, riscosse nei confronti del FIA UE o nei confronti dello stesso, insieme ai costi sostenuti per la preparazione di qualsiasi presentazione richiesta da qualsiasi autorità fiscale, legale o regolamentare;
- remunerazione, ragionevoli spese vive e copertura assicurativa degli Amministratori del FIA UE e degli eventuali membri di eventuali relativi comitati;
- costi e spese relative ai rapporti con gli investitori, comprese la redazione, la stampa e l'invio di relazioni e informazioni agli investitori e agli Azionisti;
- commissioni, costi e spese relative alla valutazione degli attivi del FIA UE, incluse le commissioni pagate a eventuali valutatori esterni;
- spese sostenute in relazione a procedimenti legali che coinvolgono il FIA UE o qualsiasi altra persona o entità in relazione alle funzioni dalla stessa ricoperta presso il FIA UE;
- le commissioni, i costi e le spese da pagare in relazione a qualsiasi prestiti o linee di credito concesse al FIA UE;
- eventuali altri costi e spese in relazione alla gestione ordinaria del FIA UE e alle sue operazioni;
- spese sostenute in relazione a consulenze (incluse consulenze legali, fiscali e contabili);
- premi assicurativi, spese di contenzioso, di arbitrato e di indennizzo, comprese eventuali richieste di risarcimento e spese, nonché le spese e gli oneri governativi ad esse associati;
- spese per revisione contabile;
- spese e interessi bancari;
- imposte e altri oneri governativi;
- commissioni, costi e spese sostenute in relazione alla copertura di qualsiasi rischio di tasso di interesse, di cambio o altri rischi associati all'attività e agli affari del FIA UE, compresi eventuali Investimenti;
- costi di liquidazione;

- onorari legali o altri onorari, costi e spese professionali, costi e spese per la negoziazione, la strutturazione, il finanziamento e la documentazione in relazione all'acquisizione, la proprietà, il finanziamento, il rifinanziamento, la copertura e la realizzazione di qualsiasi investimento, (completato o non completato o realizzato), qualsiasi onorario relativo all'investimento e altre spese (compresi eventuali costi o spese vive sostenute da consulenti o contabili terzi), a meno che non rimborsati da altra persona;
- tutti i costi e le spese di terzi sostenuti in relazione all'esecuzione di tutte le indagini di due diligence in relazione all'acquisizione, alla proprietà o alla realizzazione di qualsiasi investimento (completato o non completato o realizzato);
- commissioni e spese per la realizzazione delle operazioni del FIA UE, comprese le commissioni e le spese di broker, trader o altri intermediari (indipendentemente dal fatto che tali commissioni o spese siano state sostenute in relazione a una transazione completata o meno).

Con particolare riguardo alla Management Fee e all' Investment Management Fee, è previsto a livello di ciascun comparto che la Management Fee del Gestore sia dedotta dall'Investment Management Fee caricata su ogni classe di Azioni, e che quest'ultima sia così differenziata in base alla classe di Azioni di riferimento:

- 1.5% su base annuale dell'Offered NAV della classe A;
- 0.5% su base annuale dell'Offered NAV della classe B;
- 1.1% su base annuale dell'Offered NAV della classe IM;
- 0.85% su base annuale dell'Offered NAV della classe IQ;
- 0.25% su base annuale dell'Offered NAV della classe F.

j) IN IPOTESI DI TRATTAMENTO PREFERENZIALE, IL TIPO DI INVESTITORI BENEFICIARI E, OVE PERTINENTE, GLI EVENTUALI LEGAMI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA QUESTI ULTIMI E IL FIA UE O IL GESTORE.

Il FIA UE si adopera per assicurare il trattamento equo di tutti gli Azionisti, a livello di medesime classi di Azioni previste per i singoli comparti, rispettando i termini dello statuto e le leggi applicabili.

k) INDICAZIONE SULLE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIÙ RECENTE RELAZIONE ANNUALE

Il FIA UE redige una relazione annuale, con riferimento a ciascun esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 20 della Legge lussemburghese del 12 luglio 2013 sugli AIFM e dell'articolo 38(4) della Legge lussemburghese del 23 luglio 2016 sui RAIF.

La relazione annuale è messa a disposizione di tutti gli Azionisti e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea generale entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio.

Al più tardi quindici giorni prima dell'Assemblea generale annuale, il bilancio, il conto economico, le relazioni del Consiglio d'Amministrazione del FIA UE e del revisore, unitamente agli altri documenti richiesti dalla legge, saranno depositati presso la sede del FIA UE, dove saranno a disposizione degli azionisti per la consultazione durante il normale orario di lavoro.

1) MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

L'Offering Memorandum stabilisce che l'offerta delle Azioni nell'Unione Europea è essenzialmente indirizzata a soggetti identificati come "Professional Investors", ossia investitori classificati come "clienti professionali" ai sensi della direttiva c.d. "MiFID", e che l'offerta delle azioni del FIA UE nell'Unione Europea a "Eligible Investors" diversi dai "Professional Investors" può avere luogo solo in conformità con le disposizioni a tale fine impartite a livello di disciplina dello Stato UE di volta in volta rilevante.

Gli "Eligible Investors" includono in particolare: gli investitori che si qualificano come istituzionali ai sensi della pratica regolamentare della CSSF, i clienti professionali ai sensi della direttiva MiFID e ogni altro soggetto che possa essere ammesso all'investimento nel FIA UE, sempre che lo stesso si qualifichi come investitori informati ai sensi dell'2 della Legge lussemburghese del 23 luglio 2016 sui RAIF.

L'Offering Memorandum stabilisce inoltre che, con riferimento all'offerta in Italia, subordinatamente al procedimento amministrativo di cui all'art. 43 D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), le Azioni della classe A possono essere commercializzate anche a investitori diversi dai "Professional Investors" a patto che gli stessi rientrino tra gli "Eligible Investors", come definiti dall'Offering Memorandum, e investano nel FIA UE almeno Euro 500.000,00 (o l'ammontare equivalente in altra valuta), in termini compatibili rispetto a quanto statuito dall'art. 14 D.M. n. 30/2015.

Nell'ambito del mercato italiano, la sottoscrizione delle azioni è dunque riservata ai (i) clienti professionali, ai sensi dell'art 1, c. 1, lett. "m-undecies)", TUF, (ii) agli investitori non professionali, che sottoscrivono ovvero acquistano azioni del FIA UE per un importo complessivo non inferiore ad Euro 500.000; tale partecipazione minima non è frazionabile (art. 14, comma 2, del D.M. n. 30/2015); (iii) ai soggetti che rientrano nelle categorie di cui all'art. 14, comma 4, del D.M. n. 30/2015 (componenti dell'organo di amministrazione e dipendenti del Gestore), in questo caso anche per importi di investimento inferiori a Euro 500.000,00.

L'importo minimo della sottoscrizione iniziale di Azioni per gli investitori non potrà essere inferiore, con riferimento al comparto Atlantic Selection (e fermo il livello di investimento minimo previsto a livello di disciplina italiana per gli investitori non professionali):

- Euro 50.000,00 (o l'equivalente ammontare in USD) per la classe A;
- Euro 10.000.000,00 (o l'equivalente ammontare in USD) per la classe B;

- Euro 5.000.000,00 (o l'equivalente ammontare in USD) per le classi IM e IQ;
- Euro 1.000.000,00 (o l'equivalente ammontare in USD) per la classe F.

Per la sottoscrizione delle classi B e F occorre il consenso del Gestore.

L'importo minimo di sottoscrizione successiva per tutte le classi del comparto Atlantic Selection è pari a Euro 10.000,00 (o l'equivalente ammontare in USD), ferma la facoltà per il Consiglio di Amministrazione del FIA UE o del Gestore di disapplicare tale previsione sull'importo minimo di sottoscrizione successiva.

L'importo minimo della sottoscrizione iniziale di Azioni per gli investitori non potrà essere inferiore, con riferimento ai comparti Pacific Selection e China Selection (e fermo il livello di investimento minimo previsto a livello di disciplina italiana per gli investitori non professionali):

- USD 50.000,00 (o l'equivalente ammontare in Euro) per la classe A;
- USD 10.000.000,00 (o l'equivalente ammontare in Euro) per la classe B;
- USD 5.000.000,00 (o l'equivalente ammontare in Euro) per le classi IM e IQ;
- USD 1.000.000,00 (o l'equivalente ammontare in Euro) per la classe F.

L'importo minimo di sottoscrizione successiva per tutte le classi dei comparti Pacific Selection e China Selection è pari a USD 10.000,00 (o l'equivalente ammontare in Euro), ferma la facoltà per il Consiglio di Amministrazione del FIA UE o del Gestore di disapplicare tale previsione sull'importo minimo di sottoscrizione successiva.

Di seguito sono indicate le modalità di sottoscrizione e rimborso delle Azioni.

Modalità di sottoscrizione

Le Azioni possono essere sottoscritte generalmente in corrispondenza della "Offering Date" (corrispondente al primo giorno lavorativo di ogni mese).

Tutte le classi di Azioni sono offerte ad un prezzo basato sui rispettivi Offered NAV in corrispondenza dell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

Gli accordi per la sottoscrizione delle Azioni e la liquidazione dei fondi devono pervenire all'Administrator entro le ore 12:00 (ora di Lussemburgo) di cinque giorni lavorativi prima della rilevante Offering Date o con un preavviso più breve, ove accettato dal Consiglio di Amministrazione del FIA UE o dal Gestore.

Qualora l'accordo per la sottoscrizione e la liquidazione dei fondi non pervengano entro il suddetto termine, la sottoscrizione potrà essere mantenuta sospesa fino alla seguente Offering Date, restando fermo che non saranno dovuti interessi sui fondi ricevuti durante tale periodo e non sarà utilizzato alcun conto di deposito a garanzia per l'elaborazione delle sottoscrizioni.

Un premio fino al 3% può essere addebitato, previa apposita informativa a tale riguardo, in occasione di una sottoscrizione di Azioni, fermo restando che tale premio di vendita può essere stabilito o escluso in tutto o in parte su decisione del Consiglio di Amministrazione del FIA UE.

In caso di offerta di Azioni in una valuta diversa da quella selezionata a livello di ciascun comparto, le Azioni saranno calcolate sulla base dell'Offered NAV moltiplicato per il relativo tasso di cambio in vigore alla data di emissione rilevante.

Modalità di rimborso e conversione

A livello di ciascuno dei comparti istituiti, gli azionisti di classe A, IM e F hanno il diritto di riscattare tutte o parte delle loro Azioni in corrispondenza dell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese (o in qualsiasi altro momento stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione del FIA UE).

Gli azionisti di classe B e IQ hanno il diritto di riscattare tutte o una parte delle loro Azioni in corrispondenza dell'ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre (o in qualsiasi altro momento stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione del FIA UE).

Per le Azioni di Classe A, IM e F, la comunicazione scritta in merito al rimborso deve essere trasmessa all'Administrator entro le ore 12:00 (ora del Lussemburgo) almeno 35 giorni di calendario prima della data prevista per il rimborso.

Per le Azioni di Classe B e IQ, la comunicazione scritta in merito al rimborso deve essere trasmessa all'Administrator entro le ore 12:00 (ora di Lussemburgo) almeno 65 giorni di calendario prima della data prevista per il rimborso.

I rimborsi parziali sono consentiti a condizione che, a seguito del rimborso delle Azioni, l'Azionista che effettua il rimborso mantenga un investimento nel comparto almeno del seguente importo:

- per le Azioni di Classe A: Euro 50.000 (o l'importo equivalente in USD) con riferimento al comparto Atlantic Selection, ovvero USD 50.000 (o l'importo equivalente in Euro) con riferimento ai comparti Pacific Selection e China Selection;
- per le Azioni di Classe B, IM, IQ e F: Euro 1.000.000 (o l'importo equivalente in USD) con riferimento al comparto Atlantic Selection, ovvero USD 1.000.000 (o l'importo equivalente in Euro) con riferimento ai comparti Pacific Selection e China Selection.

Il FIA UE può addebitare, a titolo di commissione di rimborso, fino all'1% del Bid NAV delle Azioni da riscattare. Tale commissione di rimborso, ove applicata, sarà trattenuta dai proventi del rimborso a beneficio del comparto interessato.

Le Azioni di una classe di un comparto possono anche essere convertite in Azioni di un'altra classe dello stesso comparto o di un altro comparto, purché siano soddisfatte le condizioni per l'ammissione alla classe rilevante (compreso, ad esempio, l'importo minimo di investimento richiesto)

Le richieste di conversione di Azioni all'interno di uno stesso comparto, supponendo che tali Azioni abbiano gli stessi termini di rimborso, devono in linea di principio pervenire entro le ore 12:00 (ora di Lussemburgo) di almeno cinque giorni lavorativi prima della data di conversione proposta o con un preavviso più breve, ove accettato dal Consiglio di Amministrazione del FIA UE o dal Gestore.

Le richieste di conversione di Azioni tra due comparti diversi devono, in linea di principio, essere ricevute in conformità al termine ultimo di rimborso applicabile per la classe di riferimento del comparto rilevante, o con un preavviso più breve, ove accettato dal Consiglio di Amministrazione del FIA UE o dal Gestore.

Le richieste di conversione tra Azioni con termini di rimborso diversi devono, in linea di principio, essere ricevute entro i seguenti periodi di preavviso:

(a) le richieste di conversione di Azioni con una data di riscatto mensile in Azioni con una data di riscatto trimestrale devono, in linea di principio, pervenire entro le ore 12:00 (ora di Lussemburgo) di almeno cinque giorni lavorativi prima della data di conversione proposta, o con un preavviso più breve, ove accettato dal Consiglio di Amministrazione del FIA UE o dal Gestore; e

(b) le domande di conversione da Azioni con data di riscatto trimestrale in azioni con data di riscatto mensile devono, in linea di principio, pervenire entro le ore 12:00 (ora di Lussemburgo) almeno sessantacinque giorni prima della data di conversione proposta o con un preavviso più breve, ove accettato dal Consiglio di Amministrazione del FIA UE o dal Gestore.

m) NAV DEL FIA UE PIÙ RECENTE DISPONIBILE E EVENTUALE ULTIMO PREZZO FORMATOSI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO O PIATTAFORMA DI SCAMBIO ORGANIZZATA

Il NAV complessivo e unitario più recente a livello di ciascuno dei comparti istituiti, al 30/11/2020, è pari:

CHINA SELECTION	BID	ASK
CLASS A EUR	\$ 475.542,89	\$ 478.481,85
CLASS A USD	\$ 2.250.820,63	\$ 2.264.731,13
CLASS B USD	\$ 18.535.920,95	\$ 18.650.476,46
CLASS F EUR	\$ 74.403.792,32	\$ 74.863.621,88
CLASS F USD	\$ 1.278.645,21	\$ 1.286.547,48
CLASS IM EUR	\$ 6.326.544,49	\$ 6.365.613,55
CLASS IM USD	\$ 16.319.084,61	\$ 16.419.939,65
CLASS IQ USD	\$ 3.538.846,69	\$ 3.560.717,43
Totale	\$ 123.129.167,78	\$ 123.890.129,42
PACIFIC SELECTION	BID	ASK
CLASS A EUR	\$ 3.888.847,85	\$ 3.875.907,47
CLASS A USD	\$ 15.795.400,00	\$ 15.742.839,86
CLASS B EUR	\$ 34.769.017,77	\$ 34.653.321,77
CLASS B USD	\$ 78.521.627,30	\$ 78.260.341,87
CLASS F EUR	\$ 52.108.014,55	\$ 51.934.622,00
CLASS IM EUR	\$ 10.439.278,47	\$ 10.404.541,15
CLASS IM USD	\$ 56.609.683,94	\$ 56.421.311,81
CLASS IQ EUR	\$ 2.728.229,45	\$ 2.719.151,10
CLASS IQ USD	\$ 7.090.770,55	\$ 7.067.175,58
Totale	\$ 261.950.869,87	\$ 261.079.212,61
ATLANTIC SELECTION	BID	ASK
CLASS A EUR	14.813.012,74 €	14.756.488,05 €
CLASS A USD	4.510.842,29 €	4.493.600,94 €
CLASS B EUR	41.029.342,32 €	40.879.742,66 €
CLASS B USD	39.296.077,46 €	39.149.902,21 €
CLASS F EUR	337.428.549,01 €	336.472.927,25 €
CLASS IM EUR	54.674.330,43 €	54.514.313,98 €
CLASS IM USD	8.504.584,22 €	8.480.566,93 €
CLASS IQ EUR	10.163.606,44 €	10.135.915,51 €
CLASS IQ USD	6.307.057,88 €	6.289.254,09 €
Totale	516.727.402,78 €	515.172.711,61 €

n) RENDIMENTO STORICO DEL FIA UE

Di seguito si rappresenta il rendimento storico del FIA UE, dalla data di costituzione al 30/11/2020:

Atlantic Selection Class A Eur +108,40% (*)

Pacific Selection Class A Eur +26,00%

China Selection Class A Eur +2,50%

(*) performance collegata all'European Selection Holding RAIF precedente alla sua trasformazione.

- o) IDENTITÀ DEL PRIME BROKERS E ACCORDI RILEVANTI CONCLUSI CON GLI STESSI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RELATIVI CONFLITTI DI INTERESSE, NONCHÉ INFORMAZIONI SU QUALSIASI TRASFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ ALL'EVENTUALE INTERMEDIARIO PRINCIPALE. SPECIFICARE, ALTRESÌ, SE NEL CONTRATTO CON IL DEPOSITARIO È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRE E RIUTILIZZARE LE ATTIVITÀ DEL FIA UE OVVERO È PATTUITO UN EVENTUALE ESONERO DA RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 3 DEL TUF; NONCHÉ LE MODALITÀ CON LE QUALI VERRANNO MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI EVENTUALI MODIFICHE IN RELAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ DEL MEDESIMO DEPOSITARIO

Il Gestore, nella gestione del FIA UE, non fa ricorso a *prime brokers*.

La Depositaria è responsabile nei confronti del FIA UE e degli investitori di ogni pregiudizio da essi subito come conseguenza diretta dell'inadempimento dei propri obblighi. Tale responsabilità permane anche in caso di delega delle funzioni di custodia degli strumenti custodibili e delle funzioni di verifica della proprietà e tenuta delle registrazioni degli altri beni.

Ove la legislazione di un paese terzo preveda l'obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale, e qualora non vi siano soggetti locali che soddisfino i requisiti per la delega delle funzioni di cui all'art. 22, par. 11, lett. b), n. 4, AIFMD, la banca depositaria può essere esonerata da responsabilità in caso di perdita degli strumenti finanziari affidati in delega o in sub-deposito. Le eventuali modifiche in relazione alla responsabilità della banca depositaria saranno messe a disposizione degli investitori.

Non è prevista la facoltà di riutilizzo degli strumenti finanziari da parte della Depositaria.

- p) MODALITÀ E TEMPSTICA DI DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFI 4 E 5, DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE

Le informazioni di cui all'art. 23, commi 4 e 5, della Direttiva 2011/61/UE sono fornite dal Gestore in occasione delle relazioni messe a disposizione degli investitori con i tempi e le modalità indicate al precedente paragrafo k).

Nello specifico, con riferimento alle informazioni di cui all'art. 23, paragrafo 5, della Direttiva 2011/61/UE relative ad eventuali modifiche del livello massimo della leva finanziaria, le stesse saranno comunicate agli investitori senza indebito ritardo a mezzo email e mediante informativa sull'area riservata del sito.